

Criteria generali per il conferimento del titolo di Maestro artigiano.

Articolo 1

Finalità

1. Ai sensi dell'articolo 13 della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11, sono di seguito disciplinati i requisiti e le modalità generali per il conferimento del titolo di Maestro artigiano.

Articolo 2

Requisiti per il conferimento del titolo

1. Il titolo di Maestro artigiano è conferito ad imprenditori artigiani che sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) titolare o socio attivo di un'impresa artigiana che svolge la propria attività nel relativo settore, iscritta all'albo delle imprese artigiane;
 - b) esperienza imprenditoriale alternativamente di:
 - 10 anni come titolare o socio attivo di un'impresa artigiana attiva nel settore;
 - un minimo di 5 anni come titolare o socio attivo unita a un'esperienza lavorativa come collaboratore familiare per gli anni che restano per arrivare ai 10 anni complessivi. Gli anni come collaboratore familiare possono essere sostituiti da un numero doppio di anni in qualità di dipendente, con mansioni nella medesima attività;
 - c) elevato grado di capacità tecnico - professionali e imprenditoriale e nozioni fondamentali per l'insegnamento del mestiere già possedute dall'imprenditore e costituenti il "livello di entrata".

- d) partecipazione ad appositi corsi obbligatori.
2. Il conferimento del titolo di Maestro artigiano avviene d'ufficio, verificato il possesso dei requisiti sopraindicati e la frequenza con esito positivo del relativo corso.

Articolo 3

Individuazione del profilo professionale e attivazione dei corsi obbligatori

1. La Giunta provinciale, sentito il parere della Commissione provinciale per l'artigianato, definisce, anche con più deliberazioni, le tipologie di mestiere per le quali può essere conferito il titolo di maestro artigiano, approva il relativo profilo professionale e attiva i corsi obbligatori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), fissando il termine per la presentazione delle domande di partecipazione e il numero massimo e minimo di partecipanti che saranno ammessi alla frequenza del corso medesimo. Qualora non sia espressamente indicato il numero minimo è di 10 e il numero massimo è di 20.

Articolo 4

Requisiti per la partecipazione al corso

1. L'accesso ai corsi è riservato a coloro che sono in possesso dei requisiti professionali per il conferimento del titolo di maestro artigiano di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c).

Articolo 5

Modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione al corso

1. La domanda di partecipazione al corso è presentata alla struttura competente in materia di artigianato, avvalendosi del modulo appositamente predisposto dalla struttura medesima e reperibile sul sito www.modulistica.provincia.tn.it nel periodo di volta in volta fissato dalla Giunta provinciale con la deliberazione di cui all'articolo 3.

2. La domanda deve contenere la dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà attestante i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c).
3. A dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), la domanda deve contenere altresì la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso di:
 - certificati o diplomi inerenti le competenze richieste, titoli di studio o formazione professionale, frequenza di corsi con o senza esame finale, esperienze dirette;
 - realizzazione di particolari prodotti e/o servizi tuttora esistenti e visibili o comunque documentabili, per i quali siano richieste competenze specifiche;
 - partecipazione a fiere o mostre con specifiche produzioni e/o servizi prestati;
 - attività svolte in qualità di formatore fuori dalla propria azienda (docenze presso istituti scolastici o di formazione, a corsi, ecc...);
 - attività svolte in qualità di formatore nella propria azienda (numero di dipendenti portati a qualifica o divenuti imprenditori essi stessi);
 - struttura operativa dell'azienda (il campo d'attività deve essere completo e quindi comprenda tutti gli ambiti di lavoro stabiliti nel profilo professionale).
4. Se il numero di domande è inferiore al numero minimo di posti previsti dalla deliberazione di cui all'articolo 3, il corso può essere sospeso o annullato.

Articolo 6

Esame delle domande e graduatoria degli ammessi

1. Le domande sono esaminate da un apposito gruppo di valutazione composto da un esperto nell'area gestione d'impresa e da due esperti nell'area tecnica, istituito di volta in volta dalla struttura provinciale competente in materia di artigianato o, su delega di quest'ultima, istituito da uno degli enti formativi che organizza e gestisce i corsi.
2. Il gruppo di valutazione istruisce le domande.

3. Il gruppo di valutazione, anche al fine di verificare il possesso delle competenze di cui all'articolo 2 punto c), attiva delle procedure selettive.
4. Il gruppo di valutazione, per dare corso alle procedure selettive può attivare prove teoriche, test e/o colloqui ed individua i relativi criteri di valutazione.
5. Al termine delle procedure il gruppo di valutazione predispone una graduatoria per l'accesso al corso sulla base dei punteggi attribuiti ai sensi del comma precedente.
6. In caso di parità di punteggio di più candidati viene data priorità al soggetto che ha maturato un'esperienza maggiore come titolare o socio attivo di impresa nel settore.
7. Sulla base della graduatoria espressa dal gruppo di valutazione, il Dirigente del servizio competente in materia di artigianato con propria determinazione approva l'elenco degli ammessi al corso.
8. Dell'ammissione al corso viene data comunicazione al candidato.

Articolo 7

Contenuto e modalità di svolgimento del corso

1. Il percorso formativo si articola in tre aree, ciascuna delle quali è organizzata in ambiti di lavoro ed eventualmente in moduli formativi:
 - a) area gestione d'impresa;
 - b) area insegnamento del mestiere;
 - c) area tecnico – professionale.
2. La frequenza dei corsi è obbligatoria per almeno l'80% del monte ore complessivo dell'area gestione d'impresa e dell'area tecnico – professionale, al netto degli esoneri. È inoltre prevista una frequenza obbligatoria dell'area insegnamento del mestiere pari all'80% del monte ore, al netto degli esoneri.
3. Con la domanda di partecipazione al corso può essere chiesto l'esonero dalla frequenza obbligatoria di uno o più moduli formativi in merito al quale si esprime il gruppo di valutazione. L'esenzione è subordinata alla frequenza con esito positivo da parte del candidato di uno o più corsi i cui contenuti siano

equiparabili (sia per coerenza delle materie trattate che per durata) ai contenuti del modulo stesso.

4. L'ente formativo a cui è affidata la gestione del corso, o di parte di esso, in collaborazione con i relativi docenti, è responsabile della valutazione, positiva o negativa, delle conoscenze effettivamente acquisite dal partecipante.
5. La valutazione complessiva è positiva se è positiva la valutazione del 70% degli ambiti compresi nell'area.
6. Per conseguire il titolo di Maestro artigiano è necessario conseguire una valutazione positiva in tutte e tre le aree di cui al comma 1.

Articolo 8

Conferimento del titolo

1. Il Dirigente della struttura competente in materia di artigianato, entro 60 giorni dal ricevimento dell'esito positivo del corso da parte degli enti formativi incaricati, fermo restando il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 2, provvede d'ufficio al conferimento del titolo di Maestro artigiano e all'iscrizione del medesimo nell'elenco dei maestri artigiani.